



DECURTAZIONE 13ESIMA ILLEGITTIMA?

 [Scarica il comunicato](#)

Nella busta paga di gennaio a tutte le lavoratrici ed i lavoratori in regime di contratto di solidarietà difensiva è stata applicato l'addebito di un rateo (1/12) della 13esima mensilità. L'Azienda l'ha motivato col superamento, nel corso dell'anno 2018, della soglia di 15 giorni di assenza non retribuita (le giornate di solidarietà sono state infatti 16).

L'addebito in tema ci è sembrato anomalo e, a seguito di approfondimenti, abbiamo ragione di ritenere essere indebito.

L'accordo dell'11 giugno 2018, che recepisce la normativa vigente in materia di contratti di solidarietà, al punto 7 recita: Per effetto della riduzione di orario ... la retribuzione diretta, indiretta, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, ad eccezione del premio di risultato. Ergo: se la decurtazione della 13esima mensilità fosse stata direttamente riproporzionata alle effettive giornate di assenza, criterio peraltro applicato correttamente al premio annuo, nulla questio. D'altra parte, l'addebito di un rateo di 13esima mensilità si ha solo nel caso di assenze non retribuite superiori a 15 giorni nell'arco di un mese – ma tra queste NON sono ricomprese le giornate di solidarietà.

Vogliamo credere che l'errore commesso sia solo frutto di una errata interpretazione della norma, e pertanto invitiamo l'Azienda a fare le verifiche del caso e restituire al più presto l'importo non dovuto.

Roma, 25 marzo 2019

SLC-CGIL ROMA E LAZIO